

Statuto dell'Associazione

GIARDINO DI SAN JACOPINO APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione denominata "Giardino di San Jacopino APS", ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, da qui in avanti denominata Associazione, è stata costituita in data 30 Ottobre 2012 dai frequentatori del giardino pubblico del rione di San Jacopino in Firenze, i cui ingressi sono situati in Via Maragliano e Via Spontini.

La sede legale dell'Associazione è in Firenze, via del Ponte alle Mosse n° 186, Cap 50144.

L'eventuale trasferimento di sede legale od operativa, sempre nell'ambito del rione di San Jacopino, dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPI ASSOCIATIVI (FINALITA' ISTITUZIONALI)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione intende promuovere la propria attività, contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di discriminazione ideologica, religiosa e politica, di razzismo e di emarginazione. Inoltre l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione si occupa della promozione di attività ludico-sociali-culturali all'interno del giardino e del rione, con l'obiettivo di realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché di organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, in osservanza di quanto disposto dall'art. 5, lett. e) e lett. i) del Codice del Terzo settore.

Si occupa inoltre di:

- promuovere la conservazione e la salvaguardia dei beni del GIARDINO DI SAN JACOPINO;
- avviare iniziative per il miglioramento delle strutture presenti al fine di sviluppare un ambiente ecologicamente durevole a vantaggio e beneficio delle generazioni presenti e future;
- sviluppare la critica e la partecipazione democratica attiva in modo diffuso all'interno dei membri dell'Associazione;
- promuovere altresì la sensibilizzazione su tematiche di sviluppo sostenibile e di integrazione interculturale;

- promuovere attività di solidarietà sociale.

L'Associazione è indipendente da istituzioni, partiti politici, chiese, confessioni religiose, organizzazioni, enti e gruppi di qualsiasi genere.

ART. 3 - ATTIVITÀ

L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, svolge a beneficio dei medesimi associati, di loro familiari o di terzi, ogni attività utile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali di cui al precedente art. 2, ed a tal fine:

- a) intraprende qualsiasi operazione che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine;
- b) organizza e svolge azioni dimostrative dirette e pacifiche in relazione a problemi attinenti agli scopi associativi;
- c) negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
- d) scrive, stampa, pubblica, emette e fa circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e qualsiasi altro mezzo di informazione che ritenga utile al perseguimento degli scopi associativi.

L'Associazione può anche esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale indicate nell'art. 2, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione, rappresentato nella fattispecie dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - ENTRATE ECONOMICHE, PATRIMONIO, DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati;
- c) dagli avanzi di gestione derivati dalle attività istituzionali;
- d) dai contributi erogati da enti pubblici per l'espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni;
- e) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle Associazioni di promozione sociale;
- f) da contributi privati, sussidi, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali;
- g) da proventi da attività di raccolta fondi. L'acquisizione di tali risorse economiche deve avvenire nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in osservanza di quanto disposto dall'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- h) da proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
- i) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- j) da beni immobili e mobili divenuti proprietà, ricevuti o acquistati dall'Associazione in altro modo consentito dalle leggi italiane;
- k) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il Consiglio Direttivo può, qualora non lo ritenga conforme ai principi associativi stabiliti dal presente Statuto, rifiutare l'erogazione, in una qualsiasi delle forme succitate, di contributi provenienti dai soggetti sopra indicati.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate - deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha quindi il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuate nel rapporto associativo.

ART. 5 - CONVENZIONI

L'Associazione può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività, conformi agli obiettivi dell'Associazione.

L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite, rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità, nonché tutta la documentazione necessaria a norma di leggi e regolamenti.

L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sopranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private dai quali percepirà un eventuale finanziamento.

ART. 6 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati tutti i cittadini maggiorenni, italiani o stranieri, che condividono gli scopi sociali dell'Associazione, meglio descritti nel precedente art. 2 dello Statuto, cooperano concretamente alla loro realizzazione e fruiscono dei servizi della stessa Associazione, alla quale contribuiscono attraverso il versamento di una quota associativa annuale, il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci (su proposta del Consiglio Direttivo).

Possono essere associati anche gli Enti del Terzo settore o comunque soggetti che agiscono senza scopo di lucro, che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della medesima con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.

Le domande di iscrizione a Socio dovranno essere compilate su apposito modulo.

I soci possono afferire alle seguenti categorie:

1. Soci Ordinari: persone fisiche ed Enti del Terzo settore che versano la quota sociale annuale;
2. Soci Sostenitori: persone fisiche ed Enti del Terzo settore che oltre alla quota sociale base versano una maggiorazione volontaria a sostegno dell'attività dell'Associazione.

Tutti i soci partecipano al processo decisionale ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive, con le sole limitazioni stabilite dal presente Statuto o, sulla base di situazioni d'incompatibilità con cariche ed incarichi pubblici.

Ogni socio esprime un solo voto nelle Assemblee, compresi gli Enti del Terzo settore, nelle forme meglio illustrate dal successivo art. 9 dello Statuto.

La domanda di ammissione all'Associazione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo, con indicazione di tutti i dati identificativi del richiedente, comprensivi di nome e cognome (o denominazione, se trattasi di Ente del Terzo settore), residenza (o sede, se trattasi di Ente del Terzo settore), data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. Gli Enti che presentino domanda, dovranno allegare alla medesima una copia dello Statuto, o di altro documento che descriva l'attività svolta dal richiedente.

Gli Enti del Terzo settore che presenteranno domanda di ammissione dovranno inoltre dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo deciderà sulla domanda pervenuta, valutando se procedere all'ammissione o al rigetto, e deliberando secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il Consiglio Direttivo si dovrà pronunciare sulla domanda di ammissione entro 60 giorni dalla sua presentazione, mediante comunicazione scritta motivata che dovrà essere trasmessa all'interessato, nel rispetto delle formalità di cui all'art. 19 del presente Statuto. La domanda si intenderà accolta qualora entro il predetto termine non sia stata respinta con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo di cui sopra. Nel caso in cui la domanda venga respinta, la relativa decisione sarà impugnabile dall'interessato, il quale potrà chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione di rigetto ricevuta, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibererà sulle domande di ammissione non accolte in occasione della sua prima riunione successiva al ricevimento di tale istanza.

La qualità di socio ha carattere permanente; non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualità di socio può cessare solo per le seguenti cause:

- a) recesso volontario, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo nel rispetto delle formalità previste dall'art. 19 dello Statuto, e da esercitare entro 3 mesi prima della scadenza dell'anno in cui il socio intende recedere;
- b) decesso;

c) esclusione.

L'esclusione viene decisa dall'Assemblea, con una maggioranza di almeno due terzi, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, a seguito di:

- a) assenza ingiustificata a due Assemblee consecutive;
- b) svolgimento di attività e di comportamenti idonei ad arrecare danni materiali e/o morali all'Associazione, e comunque incompatibili con gli scopi e/o principi ispiratori della medesima descritti in Statuto;
- c) constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'associato, nel rispetto delle formalità indicate dall'art. 19 dello Statuto.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione per le ragioni sopra elencate non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. La quota associativa, che ha validità annua, rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno dell'Associazione, e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART. 7 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti nei medesimi organi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali della cui consultazione abbiano fatto richiesta mediante comunicazione scritta da trasmettere secondo le modalità previste dall'art. 19 dello Statuto.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e osservare le delibere assunte dagli organi dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota sociale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti annualmente dall'Assemblea dei soci.

8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo, costituito da un numero dispari di membri a partire da 5 (cinque) fino ad un massimo di 11 (undici);

È facoltà dell'Assemblea costituire un Collegio dei Sindaci Revisori.

Negli organi statutari è garantita, ove possibile, la parità di rappresentanza tra i due generi.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione, ed è costituita da tutti coloro che siano iscritti, da almeno tre mesi, nel libro dei soci.

Dell'Assemblea fanno parte tutti i soci dei quali essa rappresenta l'universalità.

Le delibere dell'Assemblea, assunte in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, con le modalità di cui all'art.19 dello Statuto, almeno quindici giorni prima della riunione.

All'atto della convocazione deve essere messa a disposizione dei soci la documentazione relativa a tutti i punti trattati nell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea dei soci ha le seguenti funzioni inderogabili:

1. Approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposto dal Consiglio Direttivo;
2. Approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo d'esercizio;
3. Elegge i componenti delle cariche sociali di cui all'articolo precedente;
4. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, ivi comprese le decisioni inerenti scioglimento e liquidazione dell'Associazione, trasformazione, fusione o scissione della medesima;

5. Delibera, previa istruttoria del Consiglio Direttivo, circa l'esclusione degli associati, nonché su eventuali domande presentate dai soggetti che hanno visto la propria originaria domanda di ammissione rigettata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta;
6. Modifica il presente Statuto, con maggioranza qualificata di 2/3 dei soci votanti attivi;
7. Approva i regolamenti associativi;
8. Revoca il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti;
9. Delibera sulle eventuali responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
10. Determina le quote associative, su proposta del Consiglio Direttivo.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea dei soci è convocata in sessione ordinaria due volte l'anno:

- Entro il 15 Novembre, per approvazione del bilancio preventivo dell'anno seguente;
- Entro il 15 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio riferito all'anno precedente.

In tali Assemblee potranno essere discussi e votati tutti gli atti di competenza dell'Assemblea dei soci, che saranno stati indicati all'interno dell'Ordine del Giorno allegato alla convocazione.

L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei soci, che devono comunicare per iscritto le ragioni della convocazione (Ordine del Giorno).

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con la maggioranza favorevole della metà dei presenti più uno, salvo i casi di delibera di modifica dello Statuto associativo, per i quali occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, e di delibera di scioglimento e liquidazione dell'Associazione, per i quali occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad un solo voto. I soci possono delegare altro socio con delega scritta da consegnarsi a mano, via posta o via e-mail al Presidente prima dell'inizio di ciascuna Assemblea. Ogni socio può ricevere fino ad un massimo di 3 deleghe.

L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario in occasione di ciascuna seduta assembleare. La votazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno potrà avvenire, su decisione dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale,

oppure per scrutinio segreto. Quest'ultima modalità è obbligatoria in caso di votazioni nei confronti di persone.

I verbali delle Assemblee sono redatti dal Segretario dell'Assemblea e controfirmati dal Presidente e dal Segretario, sono custoditi presso la sede ed ivi esposti, a cura del Presidente e del Segretario, entro 15 giorni dalla data di deliberazione. Con le stesse modalità sono pubblicati i bilanci ed i rendiconti economici annuali. Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì consegnati ai soci che ne faranno formale richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, e opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente, e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a undici, e comunque sempre in numero dispari. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Ogni consigliere non può essere nominato per più di 2 (due) mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni.

Il Consiglio nomina nella riunione di insediamento:

1. Il Presidente;
2. Il Vice Presidente;
3. Il Segretario;
4. Il Tesoriere;

Il consigliere decade dalla propria carica con le stesse modalità previste per il socio.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo cessi anticipatamente la carica per qualsiasi motivo, il Consiglio può designare un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

La sua nomina verrà ratificata dall'Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio decade e si procede alla convocazione straordinaria dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno 15 giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

Il Consiglio Direttivo deve ritenersi validamente convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno due dei suoi componenti effettuata nei termini di cui sopra.

Le riunioni del Consiglio sono valide se risultano presenti almeno la metà (compreso il Presidente) dei consiglieri e questi rappresentano la maggioranza semplice dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Consiglio può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza, o altro mezzo idoneo consentito dalla legge italiana.

La carica di consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo che al rimborso delle spese sostenute in ragione delle cariche ricoperte e debitamente documentate. Al Presidente è fatto divieto di ricevere alcun tipo di compenso dall'Associazione, anche a fronte di prestazioni professionali regolarmente svolte.

Ricoprire incarichi di tipo politico e istituzionale comporta incompatibilità con le cariche direttive dell'Associazione.

ART. 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo promuove, indirizza e dà attuazione agli scopi dell'Associazione, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa, in conformità alla legge ed allo Statuto e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione.

Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.

Il Consiglio Direttivo ha altresì i seguenti compiti:

- a) compiere tutti gli atti utili e necessari al buon funzionamento dell'Associazione, in particolar modo curando l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci;
- b) deliberare in merito alle domande di ammissione a socio;
- c) proporre annualmente l'ammontare della quota associativa che verrà poi deliberata dall'Assemblea;
- d) deliberare i pareri in merito ai provvedimenti disciplinari promossi nei confronti dei soci;
- e) impostare ed approvare le principali politiche ed i programmi dell'Associazione in coerenza con i criteri stabiliti dall'Assemblea;
- f) assicurare un'efficace direzione strategica dell'Associazione;
- g) curare la predisposizione dei bilanci e dei rendiconti annuali, nel rispetto delle modalità previste dalla legge;
- h) garantire l'integrità legale, etica e finanziaria, e mantenerne la trasparenza;
- i) promuovere le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica;
- j) curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, nonché le eventuali modifiche dei regolamenti;
- k) proporre la nomina, da parte dell'Assemblea, dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori;
- l) promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per Statuto demandato all'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno, ha la firma sociale della medesima e ne ha la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; cura il funzionamento delle attività sociali; redige o sovrintende alla redazione dei verbali delle Assemblee in cooperazione con il Segretario di Assemblea; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; firma la corrispondenza che comunque non comporti l'assunzione di impegni per l'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote sociali, dei contributi e degli introiti di qualsiasi genere. Effettua i pagamenti su indicazione del Consiglio Direttivo; cura la tenuta del libro di cassa aggiornato, l'annotazione di tutte entrate e uscite e la conservazione della documentazione relativa; redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo d'esercizio.

Se ritenuto opportuno ai fini della semplificazione delle figure di riferimento dell'Associazione, le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere assunte da un'unica persona.

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

È facoltà dell'Assemblea costituire un Collegio dei Revisori. Tale organo, se costituito, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'Assemblea tra i soci dotati di adeguata professionalità.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica 3 (tre) anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori rendiconta la propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione dei soci contestualmente al bilancio consuntivo d'esercizio e prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

I componenti del Collegio dei Revisori, se previsto, devono partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI ESERCIZIO

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo d'esercizio annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 15 aprile di ogni anno. Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio annuale; detto termine potrà essere derogato in caso di comprovata necessità o impedimento, nel rispetto del termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può affidare la revisione del bilancio consuntivo ad un revisore contabile o ad una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l'Assemblea può affidare la revisione del bilancio al Collegio dei Sindaci Revisori a condizione che tutti i componenti di tale organo siano iscritti nel menzionato registro. Il soggetto al quale è affidata l'eventuale revisione del bilancio consuntivo d'esercizio deve esprimere il proprio giudizio in apposita relazione, che deve essere messa a disposizione dei soci prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo d'esercizio annuale, una volta approvato dall'Assemblea, deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Qualora l'Associazione dovesse svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'art. 2 del Codice del Terzo settore, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività in un'annotazione in calce al libro di cassa.

ART. 16 - LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro di cassa, tenuto a cura del Tesoriere;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se costituito.

ART. 17 - LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 5% del numero dei soci.

ART. 18 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal codice civile e qualora l'Assemblea straordinaria lo deliberi con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci. L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 19 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o avviso scritto può essere notificato ai soci tramite posta ordinaria, posta elettronica, o altro mezzo idoneo consentito dalla legge italiana. Le comunicazioni inviate all'Associazione dovranno essere trasmesse dai soci all'indirizzo e-mail sanjacopino.onlus@gmail.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata assgsjfi@pec.it.

ART. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, i dati dei soci sono conservati dall'Associazione in forma cartacea o informatica, e dovranno da essa essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non potendo essere comunicati a terzi, né diffusi.

Al momento della cessazione del rapporto associativo i dati dei soci non saranno più trattati, e saranno conservati esclusivamente nel libro soci custodito presso l'Associazione.

ART. 21 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche, e, ove compatibili, le norme del codice civile

ART. 22 - CLAUSOLA TEMPORANEA

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente Statuto, incompatibili con quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci sino al termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del suddetto art. 104, in particolare l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), n. 8 del D.Lgs. n. 460 del 1997, e può svolgere attività direttamente connesse ai predetti settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Giardino di San Jacopino Onlus APS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assumerà la denominazione di cui all'art. 1 del presente Statuto;

c) in caso di scioglimento dell'Associazione prima del termine di cui all'art. 104, comma 2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.